



TRIBUNALE DI BRINDISI

CANCELLERIE ESECUZIONI INDIVIDUALI E CONCURSUALI

NR. 162/22 R. Es. IMM-MOB
sub 3

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Letto il ricorso depositato telematicamente;

Esaminati gli atti della procedura esecutiva opposta e rilevato che SUSSISTONO NON

SUSSISTONO i presupposti per ordinare con decreto la sospensione della procedura stessa;

In fatti non sussistono prima facie le condizioni legittimanti l'esecuzione, come individuati di recente dalla Suprema Corte in materia di mutuo condizionato ovvero di constare di scritture dell'esente condizionante, dedotte in contratto, dalle forme qualificate prescritte dall'art 474 cpc (atto pubblico o al più scrittura privata autenticata)

Visti gli artt. 615, 616/617 e 618/619 comm 2 e 625 comma 1 cpc;

FISSA

La comparizione delle parti dinanzi a sé per l'udienza del 4/11/24
Asspendendo medio tempore l'esecuzione
MANDA

Al ricorrente per la notifica del ricorso e del presente decreto entro il 30/8/24
Brindisi, 25/6/24

Il Giudice dell'Esecuzione
dot. Patar

UFFICIO DELLA CANCELLERIA
Depositi in cancelleria



25/6/24
ASSISTENTE GIUDIZIARIA
Lessa Saro BARDELLI